



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

Città metropolitana di Messina

N. 86 del 24 MAR. 2016

## Copia Delibera di Giunta Municipale

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA EX  
ART. 110 TUEL

L'anno duemila sedici, il giorno ventiquattro del mese di marzo  
alle ore 13:10, nella sala del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta  
Municipale si è riunita nelle seguenti persone:

| n. | Cognome e Nome              | Carica      | Presenze | Assenze |
|----|-----------------------------|-------------|----------|---------|
| 1  | Avv. Daniele Letizia        | Presidente  | X        |         |
| 2  | Randazzo Mignacca Giuseppe  | Vicesindaco | X        |         |
| 3  | Parasiliti Maria            | Assessore   |          | X       |
| 4  | Rubino Giovanni             | Assessore   | X        |         |
| 5  | Rifici Filippo Massimiliano | Assessore   | X        |         |

Con la partecipazione del Segretario Dott.ssa Carmela Calì.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i  
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

PROPONENTE: Il Sindaco

Oggetto: **Indizione procedura selettiva ex art. 110 TUEL.**

Premesso che:

- la dotazione organica dell'ente definita con la delibera G.M. 226 del 07/12/2015 prevede nell'ambito dell'ufficio tecnico una figura professionale di funzionario direttivo tecnico cat. D.3 a tempo **indeterminato e pieno**, mediante ricollocazione del personale in mobilità. Al momento le figure afferenti alla predetta area tecnica sono così coperte, n.02 dipendenti a tempo indeterminato con mansioni di istruttore tecnico cat. C.
- ai predetti dipendenti non è possibile conferire nel lungo periodo responsabilità esterna (*art 8 e seguenti del CCNL del 31/03/1999 che prevede che gli incarichi di posizione organizzativa possano essere conferiti solo a personale di categoria D*);
- non esistono in servizio dipendenti comunali di categoria "D", che possano ricoprire sul lungo periodo, oltre a quanto già fatto, l'incarico di responsabile dell'Area Tecnica e che, malgrado ciò, è necessario garantire i servizi del medesimo Ufficio e che, in difetto, questa Amministrazione Comunale non sa come diversamente provvedere;
- nell'immediato, in conseguenza dell'irrigidimento delle procedure di assunzione e mobilità finalizzato alla ricollocazione del personale soprannumerario delle ex province, (*ex art.1, co. 424 e 425 della l. 190/2014, D.M. del 14/09/2015 la circolare Ministeriale del dipartimento della funzione pubblica 1/2015, le delibere della corte conti sez. aut. 19/2015 e 26/2015 e della sez. di controllo Molise 173/2015*), non prevedendo in concreto che si concluda positivamente la procedura di ricollocazione del personale in mobilità, avviato con la delibera di G.M. n. 227 del 07/12/2015, almeno per tutto il 2016;
- e non essendosi neanche reso possibile ricoprire, per mancanza di disponibilità, da parte di altri Enti, mediante convenzione o contratti a tempo determinato, il predetto posto vacante in organico.

#### TENUTO CONTO

- in ogni caso che le assunzioni a tempo indeterminato, extra personale soprannumerario delle province devono rientrare, per il 2016 e per i seguenti anni, comunque nei limiti imposti anche dalla L.n.208/2015, co. 228 (25% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente);
- l'area tecnica, però, già da tempo risulta divisa in due distinte aree autonome, (per grosse linee individuabili in Lavori pubblici- Area Tecnica 1 ed Urbanistica-Area Tecnica 2 e le cui attribuzioni risultano rimodulate, in conseguenza della delibera di G.M. n. 74 del 18. 03.2016, di modifica ed integrazione della delibera di G. m. n. 37 del 28 febbraio 2013), in ragione della difficoltà a convenzionare rapporti di lavoro ex art. 19 del C.C.N. enti locali, con altri comuni, utilizzando un unico funzionario tecnico, stante che, quale responsabile di P.O., verrebbe così totalmente assorbito dall'attività da svolgere nel Comune di Naso, in ragione dei molteplici servizi scoperti.
  - entrambe le posizioni organizzative affidate in convenzione esterna nel corso del tempo, provvisoriamente necessarie anche in questa fase per reggere le predette aree tecniche mediante utilizzo di personale di altro ente a tempo **determinato e parziale**, sono da considerare dotazione fuori organico, rispetto alla delibera di G.M. 226 del 07/12/2015 e ss.mm.ii., con cui è stato determinato il fabbisogno di personale - Triennio 2015/2017 ed ora, con delibera di G.m. n. 81 del 23.03.2016, il triennio 2016/2018, nel Comune di Naso;
  - vi è pertanto la necessità di garantire almeno le funzioni fondamentali in capo alle Aree/Servizi Tecnici sotto il coordinamento di due autonomi responsabili che abbiano le necessarie e relative competenze a cui affidare i relativi incarichi di P.O.;

Rilevato che:

- rispetto al quadro normativo sopra delineato, in conseguenza anche del disposto dell'articolo 1, comma 219, della legge 208/2015 che opera, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma Madia, nonché in attesa della completa attuazione della legge 190/2014, articolo 1 commi 422, 423, 424 e 425, i comuni, sebbene non possono effettuare assunzioni neanche ai sensi

dell' articolo 110 co. 1 del d.l.gs 267/2000, **in quanto operativo per i contratti a termine entro la dotazione organica, possono invece, applicare il comma 2 del predetto articolo 110 che si riferisce specificatamente agli utilizzi fuori organico**, nel rispetto dei limiti di cui all'art 9 comma 28 d l. 78/10 ( vedi deliberazioni della corte conti Puglia n. 147/PAR/2013 n.42/PAR/2014 del 6 marzo 2014). Ad identiche conclusioni si deve pervenire per quanto attiene al conferimento a tempo determinato di incarico di responsabile di servizio a soggetto privo di qualifica dirigenziale (*Sezione regionale di controllo per la Sardegna n. 5/2013/PAR*) -con attribuzione allo stesso, ai sensi dell'art 109 comma 2 TUEL delle funzioni di cui all'art 107 del medesimo testo unico: incarico che risulta pertanto, assoggettato ai vincoli di cui all'art 9, comma 28 d.l. 78/10 e non a quelli di cui all'art 19 comma 6 quater d.lgs 165/01”.

- anche precedenti orientamenti applicativi A.R.A.N. del 7 luglio 2005 indicano che, nel caso di necessità, l'Ente possa procedere ad utilizzo di dipendenti di altro Ente Locale purché sia richiesta l'autorizzazione ex articolo 92 , co. 1 del TUEL;
- sfruttando la predetta normativa ed affiancandola al disposto di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004, specifico per i comuni sotto i 5000 abitanti, l'utilizzo parziale del personale, che ne consegue, non viene inquadrato quale rapporto di lavoro a tempo parziale (ex art. 14, co. 1, del richiamato CCNL del 22.1.2004), per cui è possibile procedere al conferimento della responsabilità di un Ufficio o Area al dipendente di altra amministrazione anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno, conformemente alla circolare del Ministero dell'interno del 26/05/2014 che riporta il parere del CDS n. 3764/2013, in cui si specifica che una volta assicurati il reperimento di personale con competenze adeguate all'assunzione di responsabilità di servizi oltre che l'accordo preventivo in tal senso tra le amministrazioni per la gestione dei rapporti di lavoro, i divieti di cui l'art 4 co. 2 e 2-bis del CCNL 2000, sono compatibili con la normativa del predetto art. 1 co. 557 della legge n. 311/2004;
- inoltre la fattispecie di cui al predetto comma 557 non rientra nel perimetro applicativo dei vincoli e dei divieti sanciti dal co. 424 dell'art. 1 della legge 190/2014 (legge di stabilita 2015), in capo alle Regioni e agli Enti locali, funzionalmente agli obiettivi ivi codificati (cfr. Corte dei Conti Sez. Autonomie, deliberazione n.19/2015);
- l'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e s. m. i. stabilisce che *“gli impieghi pubblici sono cumulabili ,..... salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali”*.

Considerato che:

- è necessario far fronte alle superiori esigenze di funzionalità delle due aree Tecniche mediante il ricorso ad incarichi - extradotazione organica - mediante l'utilizzazione a tempo determinato e parziale del personale di altri enti (per l'Area Tecnica: 12 ore settimanali) ai sensi dell'art. 51, comma 5-bis, legge 142/1990 e ss.mm.ii., recepita nella Regione Siciliana dall'art. 1 co. 1, lett. h) della l. r. 48/91, come introdotto dall'art. 6 co. 4 della l. 127/97, recepito in Sicilia con l'art. 2 co. 3 della l.r. 23/97 (art. 110 co. 2 del TUEL approvato con dlgs 267/200 e s.m.i);

Rilevato che:

- la retribuzione di posizione, come è noto, rappresenta una specifica voce retributiva che si collega alla complessità organizzativa ed all'insieme delle responsabilità gestionali interne ed esterne che caratterizzano ogni funzione dirigenziale, prevista dall'ordinamento dell'ente, come valutate sulla base dei criteri autonomamente adottati dall'ente stesso.
- il valore della retribuzione di posizione di ciascuna funzione dirigenziale, fissato dall'ente entro i limiti minimo e massimo previsti dalla vigente contrattazione collettiva, ha quindi carattere squisitamente oggettivo, essendo legato esclusivamente alla valutazione dei contenuti della funzione dirigenziale.
- nessun rilievo, invece, assumono a tal fine i profili soggettivi (professionalità, esperienze e competenze) del dirigente cui è attribuita la titolarità della funzione dirigenziale.
- i valori della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali, sulla base della vigente disciplina contrattuale dell'istituto ed in coerenza con la natura dello stesso, possono essere modificati, in *minus* o in *maius*, solo a seguito di una nuova valutazione dei contenuti delle stesse funzioni (pesatura delle posizioni organizzative: diminuzione o arricchimento dei compiti e delle responsabilità di ciascuna posizione dirigenziale assegnata);

- in considerazione di tale aspetto, anche al funzionario assunto a termine, ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.n.267/2000 o dell'art.19, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001) viene attribuita la retribuzione di posizione della funzione dirigenziale di cui è titolare.
- l'assegno *ad personam*, di cui all'art.110, comma 3, del D.Lgs.n.267/2000, si collega invece a profili esclusivamente soggettivi: ".....specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. ....";
- proprio per quanto sopra detto, è da escludersi ogni reciproca interazione tra le due voci retributive, nel senso che l'assegno *ad personam*, da solo non determina automaticamente la necessaria riduzione del valore della retribuzione di posizione della funzione dirigenziale affidata al a termine;

Dato atto che :

- l'ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 e succ. m. i. o dissesto;
- la spesa del personale, (definita ai sensi del all'articolo all'art. 76, comma 6 del d.l 112/2008, convertito dalla legge n .133/2008 le cui voci sono specificatamente individuate con circolari 9/2006 e 9/2008, della Ragioneria dello Stato), alla luce della l. 118/2011 e dell'art 3 co. 5 del D.L. n. 90/2014, presenta un costante contenimento della spesa con riferimento al valore medio del triennio precedente all'anno 2016;
- è stato rispettato patto di stabilità interno nell'anno precedente o rilevato nell'anno precedente ex art. 76, comma 4, D.L. 112/2008 e del D.L. 78/2015 - Art. 4. comma 1
- con delibera di G.M. 226 del 07/12/2015 è stato determinato il fabbisogno di personale - Triennio 2015/2017 (art. 6, comma 6, D. Lgs. 165/2001)
- con delibera di G.M. 225 del 07/12/2015 è stata stata fatta la ricognizione annuale eccedenze di personale (art. 33, comma 2, D: Lgs. 165/2001) dalla quale risulta nessuna eccedenza.
- È stato adottato il piano degli obiettivi e/o performance (art. 10, comma 5, D. Lgs. 150/2009) con delibera di G.M.n.241 del 22.12.2015;
- è stato adottato il piano triennale delle azioni positive (art. 48, comma 1, D. Lgs. 198/2006) con delibera di G.M. n. 80 del 22.03.2016;
- Sono rispettati dei tempi medi di pagamento di cui all'art. 41 del D.L. 66/2014: sebbene tale divieto sia stato ritenuto incostituzionale dalla Suprema Corte;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente prevede espressamente all'art.21 l'utilizzo dell'art. 110 del dlgs 267/2000 e s.m.i. per ricoprire gli incarichi di responsabilità d'area con funzioni dirigenziali.

Rilevato che:

- il co.1 dell'articolo 110 del DLgs n. 267/2000, (vincolo che si ritiene valido anche alle assunzioni sulla base del comma 2), espressamente stabilisce che per procedere ad affidare gli incarichi di cui in questione occorre dare corso ad una "*selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico*".
- appare opportuno avviare una procedura di tipo comparativo che porti ad una trasparente ed **oggettiva valutazione** della **professionalità** del soggetto affidatario preventivamente adottati in sede regolamentare ( esperienza specifica di responsabile di posizione organizzativa presso un Comune anche non continuativa nel settore LL.PP. e Pianificazione Urbanistica almeno decennale, laurea in architettura o ingegneria, *curriculum vitae* adeguato, dottorato di ricerca, ecc.)

**Ritenuto**, conformemente alle disposizioni di legge citate, poter riconoscere ai futuri incaricati a tempo determinata dell'Area tecnica, una indennità aggiuntiva *ad personam*, in considerazione dei seguenti elementi caratterizzanti i rapporti:

1. temporaneità dell'incarico, la cui durata non eccede il mandato del sindaco;
2. ampiezza del potere di recesso riconosciuto al comune;
3. condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali richieste specificate dal disciplinare di incarico

**Richiamato** l'ulteriore inciso del co.3 dell'art. 110 citato in base al quale "*il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente ....*" le cui spese relative, sulla scorta delle più recenti pronunce gius-contabili, devono comunque essere rilevate come spesa del personale sebbene in aperto contrasto con la prosecuzione del disposto di legge citato;

CONSIDERATO che gli oneri per tali contratti vanno compresi entro il tetto del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le assunzioni flessibili, purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni

Visti:

- l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli articoli 8, 9 e 10 del CCNL stipulato il 31.03.2009 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m. i. e le altre norme in materia sopra richiamate;

Delibera

1. di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di avviare una procedura selettiva di tipo comparativo per mezzo del responsabile del settore personale così da utilizzare, ai sensi dell'art. 1 co. 557 della l. 311/2004, mediante l'istituto di cui al co. 2 dell'art. 110 del d.lgs 267/01 e s.m.i., dell'attività lavorativa di un dipendente, con specifica esperienza lavorativa, quale dipendente a tempo indeterminato e responsabile di funzioni dirigenziali su area tecnica in Comuni, da almeno 10 anni, di cat. D3, da utilizzare a tempo determinato e parziale, (complessive max 12 ore settimanali da svolgersi nell'area Tecnica1), le cui ore di utilizzo sono da svolgersi tutte al di fuori dell'orario di lavoro presso codesto ente, per il periodo dalla data di stipula del disciplinare fino alla scadenza del mandato del Sindaco, salvo convenzionarne altre con l'ente di provenienza;
3. di dare atto che il Comune di Naso assumerà autonomamente le spese trattandosi di ore svolte al di fuori dell'orario di servizio e che, indennità *ad personam*, di posizione e di risultato saranno fissate con decreto sindacale. Quella di posizione e di risultato saranno proporzionate in misura al numero di ore svolte, nel rispetto dei disposti normativi e del grado di professionalità che si attribuisce e si intende riconoscere ai dipendenti.

IL PROPONENTE

IL SINDACO

F.to avv.. Daniele Letizia-

**Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica.**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00, per come modificato dall'art.3, c. 1, lett.b) L. n. 213/2012 e successivamente modificato dal **D.Lgs n. 126/14**, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D. Lgs n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 30/00, per quanto concerne **la regolarità tecnica** della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, esprime parere: **Favorevole.**

---

Naso, 24/03/2016

Il Responsabile Area  
Economico -Finanziaria  
F.to Dott.ssa G. Mangano

---

**Parere del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00, per come modificato dall'art.3, c. 1, lett.b) L. n. 213/2012 e successivamente modificato dal **D.Lgs n. 126/14**, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D. Lgs n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 30/00, per quanto concerne **la regolarità contabile** della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, si esprime parere: **Favorevole.**

---

Naso, 24/03/2016

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria  
F.to: Dott.ssa Giuseppina Mangano

---

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

VISTA la superiore proposta di deliberazione;  
CONSIDERATO che occorre provvedere in merito;  
VISTO il Testo Unico Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;  
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;  
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00 per come modificato dal D.L. 10/10/2012 n. 174 e successivamente dal D.Lgs. n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/11;;  
VISTO l'O. A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTE le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, n.26/93, n. 32/94, n. 23/97, n. 35/97, n. 39/97, n. 23/98;  
VISTO lo Statuto Comunale;  
Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi e termini di legge;

**DELIBERA**

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to DANIGLE CETIZIA

L'Assessore anziano  
F.to GIUSEPPE RANDAZZO MUGNACCA

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Carmela Calìo

|   |   |
|---|---|
| <p>E' copia da servire per uso amministrativo</p> <p>Naso, <u>24 MAR. 2016</u></p> <p>Il Segretario Comunale<br/>Dott.ssa Carmela Calìo</p> | <p>Certificato di Pubblicazione</p> <p>Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del l'addetto alle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio:</p> <p>CERTIFICA</p> <p>Chè la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44 del 03/12/1991, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal <u>25 MAR. 2016</u> (Reg.Pub.n. _____)</p> <p>Naso _____</p> <p>L'addetto alle pubblicazioni Il Segretario Comunale<br/>F.to Dott.ssa Carmela Calìo</p> |
|---|---|

Si attesta che la presente Deliberazione

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

E' stata trasmessa ai capi gruppo consiliari con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Naso, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Carmela Calìo

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_  
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Naso, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Carmela Calìo

|  |  |
|--|--|
| <p>La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. _____ della L.R. 44/91</p> <p>Naso _____</p> <p>Visto: Il Segretario Comunale<br/>F.to Dott.ssa Carmela Calìo</p> |  |
|--|--|

E' copia da servire per uso amministrativo

Naso, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Carmela Calìo